

N. 01337/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 05465/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5465 del 2011, proposto da:  
Vittorio Verde, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Ricciardelli  
e Antonella Curto, con domicilio eletto presso Bruno Ricciardelli in  
Napoli, piazza G. Bovio N. 8;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante  
pro tempore;  
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale  
di Torre Annunziata n. 4484 del 29.09.2009, pubblicata in data  
26.10.2009, notificata in data 21.12.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l'integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4484 del 29.09.2009, pubblicata in data 26.10.2009, la Regione Campania veniva condannata ad assegnare provvisoriamente il ricorrente alle strutture pubbliche individuate nella delibera di GR 1667/95 e successive rettifiche, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16.09.2003;

che avverso tale sentenza non veniva proposto appello, come da certificazione della cancelleria del 29.09.2011;

che, tuttavia, la Regione persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata; assegnarsi alla Regione Campania il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commisario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;

## DIRITTO

CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;  
che, infatti, la sentenza in questione è passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 29.09.2011, e che la Regione non ha provato l'ottemperanza alla predetta sentenza, anzi non si è neppure costituita;

che, nella fattispecie, l'obbligo conformativo derivante dal giudicato va individuato nell'attuazione del diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria alle strutture pubbliche, indicate dalla delibera di G.R. n. 1667/95, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 16/09/03 e al pagamento delle spese processuali;

che, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo della Regione Campania di eseguire, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 4484/2009 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 8831/2007);

che l'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti

necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

che le spese per l'eventuale funzione commissariale andranno poste a carico della Regione intimato e vengono sin d'ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all'esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all'ente debitore;

che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell'inadempiente Regione e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;

CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

1. dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe; per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio), che provvederà, su istanza della parte interessata, nei

sensi e nei termini di cui in motivazione;

2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

3. Condanna la Regione Campania a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)